VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTE le delibere n. 150/99, 164/2000, 17/2003 del soppresso C.d.A. Nazionale;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che il Comune di Bisaccia (AV), capofila al ns protocollo n. 21922 del 06.02.2017, ha trasmesso la propria deliberazione consiliare n. 4 del 01.02.2017, avente ad oggetto la stipula di una convenzione per l'esercizio in forma associata con il comune di Aquilonia (AV);

RILEVATO che anche il Comune di Aquilonia (AV), in data 09.02.2017 al ns protocollo n. 25319 ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 3 del 05.02.2017 avente analogo contenuto;

CONSIDERATO che la sede di segreteria del Comune di Bisaccia (AV), classe III è retta dal dott. Giovanni Melillo, iscritto alla fascia professionale B*dell'Albo Campania, mentre la segreteria del comune di Aquilonia (AV), classe IV è vacante;

CONSIDERATO che il dott. Giovanni Melillo, è stato individuato, titolare della istituenda sede di segreteria;

CONSIDERATO che in seno alla convenzione sottoscritta risulta attestato il rispetto delle condizioni di cui alla deliberazione n. 164/2000 del C.d.A. della soppressa AGES Nazionale;

DATO ATTO che i Comuni interessati al presente atto convenzionale hanno rispettivamente la classe di appartenenza così ripartita:

- Bisaccia (AV), 3.919 abitanti, classe III;
- Aquilonia(NA), 1.818 abitanti classe IV;

.

RILEVATO che gli Enti locali distano tra loro km. 12;

RICHIAMATO, pertanto, quanto previsto dal decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno – DAIT Albo Nazionale Segretari comunali e provinciali, relativamente alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;

DATO ATTO che, con circolare prot. n. 485 – E del 24.03.2015, il Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha, altresì, disposto, in revisione del deliberato del soppresso CdA Nazionale n. 90/2000 relativo al sistema classificatorio delle sedi di segreteria convenzionate, che "*la retribuzione di posizione del segretario convenzionato, dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il Comune capofila, fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL di categoria*", reperibile sul sito istituzionale al seguente url www.utgnapoli.it/segr/homepage.php;

Prefettura Napoli - Segretari Comunali e Prov.li - Prot. Uscita N.0029873 del 15/02/2017

RICHIAMATA, la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- "*caducazione ex lege*" della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali titolari di sede;

RICHIAMATA altresì la circolare n. 3782 del 18.06.2015 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in tema di sostituto nell'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento del segretario comunale titolare della convenzione;

RITENUTO di prendere atto, atteso il ricorrere dei presupposti formali di cui all'art. 10 del D.P.R. 465/97, della nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Bisaccia (AV) e Aquilonia(AV);

VISTO l'art. 7 comma 31 ter, D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30.07.2010, n. 122, concernente la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevista dal D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 luglio 2010, recante l'istituzione di una Unità di Missione in raccordo con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 290 del 13.12.2012, in ossequio ai dettami di cui all'art. 7, comma 31 quater del d.l. n. 78/2010, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia a norma dell'art. 7 comma 31 ter del d.l. n. 78/2010, trasferite al Ministero dell'Interno, continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D.M. del 31 luglio 2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale Generale e che le Sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 22459 del 01.07.2013;

DECRETA

- di prendere atto della costituzione della nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Bisaccia (AV), classe III e Aquilonia(AV), classe IV;
- di assegnare in qualità di titolare della predetta sede convenzionata il segretario comunale, dott. Giovanni Melillo, iscritto nella fascia B* dell'Albo Regionale Campania;

- di richiedere al Sindaco del Comune capofila di Bisaccia (AV), classe III, di provvedere alla nomina del Segretario assegnato, fissando la data di assunzione in servizio ed attribuendogli lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, sulla sede di segreteria convenzionata Bisaccia/Aquilonia(AV);
- di richiamare quanto esposto in premessa in relazione alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;
- di dare atto di quanto affermato in premessa circa la sostituzione del segretario della sede convenzionata, in caso di sua assenza, vacanza e/o impedimento;
- di dare mandato agli uffici per le comunicazioni di rito.

CJ

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Martino)